Sentenza n. 968/2026

N. R.G. 630/2026

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La CORTE D'APPELLO di MILANO

Sezione Lavoro

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni	Presidente est.
dott.ssa Serena Sommariva	Consigliera
dott.ssa Maria Di Paolo	Consigliera G. A.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n.1191/2026 del Tribunale di Milano, sezione lavoro, est. dr. CAROLEO, pubblicata il 10.03.2026, promossa da:

Parte_1 con l'avv. F.M. e l'avv. C.R. ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale (del *Email_1* primo difensore,

contro

Controparte_1 **e** *Controparte_2* con l'avv. F.v., l'avv. S.R. e l'avv. T.L., elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIALE B. MILANO;

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

CONCLUSIONI:

Per la parte APPELLANTE:

In via preliminare, disporre – in principalità con decreto inaudita altera parte ovvero gradatamente previa fissazione ex art. 283 cod. proc. civ. di udienza ad hoc – la sospensione, in toto o, quantomeno, in via parziale, dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza

n. 1191/2026, pubblicata il 10 marzo 2026 (r.g. n. 11061/2025) e notificata in data 4 maggio 2026.

- in via principale, nel merito, previa declaratoria della nullità e/o inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e del decreto di fissazione dell'udienza, nonché della conseguente nullità della dichiarazione di contumacia dell'on. *Pt_1* per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dei principi fondamentali del contraddittorio e del giusto processo, voglia dichiarare la nullità della sentenza impugnata;

e, per l'effetto,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 c.p.c., rimettere la causa al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, quale giudice di primo grado, affinché il giudizio venga nuovamente celebrato nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti, consentendo all'on. *Pt_1* di esercitare integralmente il proprio diritto di difesa, di formulare le proprie eccezioni, di articolare richieste istruttorie e di partecipare all'istruttoria di causa, assegnando alle parti il termine di legge per la riassunzione del giudizio;

in rito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancata rimessione della causa al primo giudice, disporre comunque la piena integrazione del contraddittorio nei confronti dell'on. *Pt_1* quale parte illegittimamente pretermessa nel giudizio di primo grado, ammettendo tutte le istanze istruttorie, produzioni documentali, deduzioni ed eccezioni formulate nel presente giudizio di appello e, per l'effetto, accogliere integralmente il presente gravame, riformando integralmente la sentenza n. 1191/2026 resa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, e rigettando integralmente tutte le domande formulate dagli odierni appellati perché infondate in fatto e in diritto;

-in ogni caso in rito, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'intervenuta rinuncia degli originari ricorrenti alle domande formulate in via principale relative alla pretesa discriminatorietà e/o ritorsività dei recessi e la volontà dell'on. *Pt_1* di profittare della già menzionata rinuncia, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere sul punto;

- sempre in rito, accertare e dichiarare che i rapporti dedotti in giudizio risultavano inseriti nel sistema dell'assistenza parlamentare europea e strutturati mediante l'intervento di *[...]* *CP_3* quale paying agent incaricato della gestione amministrativa ed economica delle collaborazioni, con conseguente insussistenza di qualsivoglia obbligazione diretta di pagamento in capo all'on. *Pt_1* rispetto alle somme domandate dagli odierni appellati;

- sempre in rito, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di *Controparte_3* *[...]* quale soggetto essenziale del rapporto dedotto in giudizio e parte la cui partecipazione risultava necessaria ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio e della valida decisione della controversia;
- gradatamente nel merito, riformare integralmente la gravata sentenza resa dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, n. 1191/2026 pubblicata il 10 marzo 2026 (r.g. n. 11061/2025) e per l'effetto,

(i) accertare e dichiarare la piena legittimità dei recessi comunicati dall'on. *Pt_1* in data 17 febbraio 2025, in quanto sorretti da giusta causa e comunque giustificati dall'irreversibile venir meno del rapporto fiduciario nell'ambito di collaborazioni strettamente connesse all'attività politico-parlamentare dell'odierna appellante e per l'effetto rigettare le domande tutte azionate con l'avversario ricorso;

(ii) accertare e dichiarare l'infondatezza di ogni pretesa risarcitoria, indennitaria o restitutoria avanzata dagli odierni appellati e per l'effetto rigettare le domande tutte azionate con l'avversario ricorso.

- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari per entrambe le fasi del giudizio.

Per la PARTE APPELLATA

[redacted] accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del recesso comunicato ai ricorrenti con lettera in data 17.2.2025 e, per l'effetto,

[redacted] condannare *Parte_1* l'On. al risarcimento dei danni patiti dai ricorrenti in conseguenza del recesso, da determinarsi in relazione al trattamento retributivo spettante sino alla scadenza contrattualmente pattuita, al tallone mensile di tallone mensile di Euro 2900,00 per la sig.ra *CP_1* e Euro 3000,00 *CP_2* per il sig. o in una diversa misura ritenuta di giustizia.

In via di ulteriore subordine

[redacted] Accertare e dichiarare il diritto del *CP_2* sig. a percepire la somma di Euro 3000,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e condannare la convenuta a corrispondere tale cifra al ricorrente.

Con vittoria di spese e compensi professionali del procedimento. Sentenza esecutiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto e in diritto

Con sentenza n.1191/2026, pubblicata il 10 marzo 2026, emessa all'esito del procedimento R.G. n.11061/2025, il Tribunale di Milano, in funzione del Giudice del Lavoro, dato atto della rinuncia da parte dei ricorrenti, in sede di udienza di discussione, alle domande spiegate in via principale (dichiarare la natura discriminatoria del recesso con conseguente ordine di corrispondere ai ricorrenti, anche a titolo risarcitorio, tutti i compensi persi dalla data del recesso alla data della scadenza prevista dai rispettivi contratti) , ha così statuito:

"- *accerta e dichiara l'illegittimità del recesso comunicato agli attori;*

- *condanna la parte convenuta al risarcimento del danno, in favore della parte attrici, nelle seguenti misure, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo:*

• *euro 147.900,00 per* *Controparte_1* *:*

• *euro 153.000,00 per* *Controparte_2*

- *condanna la parte convenuta al pagamento, in favore delle parti attrici, delle spese processuali, che determina in complessivi ed euro 10.000,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014. "*

I fatti di causa sono così sintetizzati dal giudice di primo grado sulla base degli atti e documenti prodotti:

<< - in data 30.7.2024 è stato sottoscritto tra un *Parte_1* e *Controparte_1* "contratto di collaborazione coordinata e continuativa -art. 2 del Dlgs. 81/2015 "(doc. 2 fasc ricorr. I grado);

- l'oggetto del contratto è stato così determinato: "ideazione e sviluppo di progetti finalizzati alla valorizzazione del ruolo parlamentare europeo in seno al Parlamento Europeo, gestione di campagne ed eventi in territorio italiano ed europeo, analisi e raccolta ex post dei feedback finalizzati al lavoro parlamentare del committente con riferimento all'economia territoriale, alle politiche economiche e del lavoro, analisi delle informazioni in relazione all'attività del deputato, assistenza per i contatti con le autorità nazionali, regionali e locali";
- il contratto è stato stipulato sino al 16.7.2029, "fermo restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione della carica di parlamentare del committente" (cfr. doc. 2);
- quanto a *Controparte_2* la convenuta ha stipulato un contratto di prestazione di servizi, il cui oggetto è stato così determinato: "Sviluppo progetti finalizzati alla valorizzazione del ruolo del parlamentare europeo in seno al Parlamento Europeo e delle attività dallo stesso svolte. Sviluppo, progettazione e gestione di campagne e eventi in territorio italiano ed

europeo che hanno come obiettivo la comunicazione delle tematiche portate avanti dal parlamentare con la doppia finalità di diffondere il pensiero e il lavoro di quest'ultimo e creare momenti di incontro e contatto con la cittadinanza sia italiana che europea. Consulenza e assistenza di tipo politico in ambito strategico e tattico. Progettare e gestire attività di dialogo, confronto e scambio su tematiche europee di interesse del deputato, relativamente al significato del ruolo parlamentare, al lavoro portato avanti dal parlamentare europeo nella legislatura e al suo significato nel contesto di sviluppo europeo futuro. Creazione, sviluppo e amministrazione, sul territorio italiano ed europeo, di una rete ragionata di partner e contatti che hanno come obiettivo, con le loro competenze specifiche o per il ruolo che ricoprono di assistere e/o collaborare con il parlamentare sulle tematiche da lui curate e sviluppate in seno al Parlamento Europeo. Consulenza e produzione di contenuti utili al parlamentare per svolgere la sua attività di rappresentazione politica all'interno del Parlamento Europeo e all'esterno di esse in quanto suo rappresentante. Analisi e raccolta ex post dei feedback relativi alle campagne portate avanti dal parlamentare" (doc. 4);

- anche questo contratto era a tempo determinato, con termine finale coincidente con la fine del mandato parlamentare;

- in data 17.2.2025 la convenuta ha comunicato il recesso anticipato dal contratto in essere con *Controparte_1* dichiarando che tale recesso era motivato dal "venir meno del rapporto fiduciario, particolarmente intenso con riferimento a collaborazione inerente alla valorizzazione del ruolo parlamentare europeo, essendo emersi progressivamente, fino a diventare assolutamente ostativi, come anche risultante dal report che Le è stato richiesto (dai contenuti in gran parte non condivisibili), oggettivi motivi di inidoneità professionale connessi anche alla mancata realizzazione delle attività affidate, quali, a titolo meramente esemplificativo, inadeguato supporto al lavoro parlamentare e mancato avviamento di un centro nazionale di contatto con l'elettorato per l'avvio di progetti e campagne su Milano, pur ripetutamente sollecitato, e gestione del tutto inefficiente della casella di posta elettronica, con mancanza di risposte tempestive alle mail ricevute; nonché alla situazione di incompatibilità ambientale e personale venutasi a creare ed alla evidente non comprensione del Suo ruolo di mero Collaboratore. Infatti, è emersa una gestione autonoma di attività non concordate, non in linea con il ruolo assegnato e con le esigenze del Committente" (doc. 12);

- la medesima misura è stata adottata nella medesima data 17.02.25 nei confronti di *CP_2* *[...]* cui è stato revocato l'incarico con effetto immediato, con la seguente

comunicazione: “Con la presente, tenuto conto della manifesta insoddisfazione già espressa riguardo ai contenuti della Sua collaborazione, nonché degli inadeguati e non condivisibile contenuti del report richiestoLe a giustificazione e verifica di attività ritenuta insoddisfacente, Le comunico il recesso con effetto immediato determinato dal venir meno del rapporto fiduciario” (doc. 13);

- in data 26.3.2025 gli attori hanno impugnato stragiudizialmente il recesso, offrendo contestualmente la loro prestazione lavorativa (doc. 14).>>

La parte convenuta non si è costituita in giudizio, ed è stata dichiarata contumace all’udienza del 10 marzo 2026, a seguito del ritenuto perfezionamento della notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c., richiesta dopo che al primo accesso l’ufficiale giudiziario aveva specificato di non poter notificare l’atto all’indirizzo di residenza in quanto “non ha rinvenuto l’abitazione del notificando” e “vane le ricerche esperite in loco” (verbale udienza 10/03/2026 e notifica ricorso ex art. 414 c.p.c.: docc. 16 e 17 fascicolo ricorrenti).

Nel merito, il Giudice di primo grado, qualificati entrambi i rapporti di lavoro come rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 409 c.p.c., ha ritenuto, quanto al contratto di *CP_1 [...]* come il richiamo al lavoro parasubordinato, nel senso previsto dalla norma processualcivilistica, fosse esplicitato nel testo contrattuale. Quanto, invece, al contratto di *Controparte_2* ha ritenuto che sussistessero gli elementi indicati dall’art. 409, n. 3, c.p.c., anche in forza della riconduzione del rapporto di lavoro nell’ambito del lavoro autonomo non imprenditoriale di cui alla l. 81/2017.

Ha, poi, evidenziato che, sulla scorta della documentazione depositata, la convenuta si fosse, senza dubbio alcuno, avvalsa, per entrambi i rapporti, di un recesso con effetto immediato per giusta causa, con conseguente onere a suo carico della prova della giusta causa che, stante la contumacia, none ra stato assolto.

Il giudice di prime cure ha, quindi, affermato l’insussistenza della giusta causa nei recessi impugnati.

Con riferimento alle conseguenze risarcitorie, ha ritenuto di poter dar continuità all’orientamento, secondo cui, in presenza di un recesso datoriale privo di giusta causa, il dipendente a tempo determinato ha diritto al risarcimento del danno, che può legittimamente quantificarsi, in via equitativa, sulla base delle retribuzioni che gli sarebbero spettate fino alla scadenza del termine.

In punto di quantum, ha condiviso il conteggio da ultimo offerto dalla difesa attorea, in quanto basato sulla retribuzione che i lavoratori avrebbero maturato fino alla scadenza dei loro contratti. Spese di lite come da soccombenza.

Con ricorso depositato in data 1° giugno 2026, ha *Parte_1* proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la riforma, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, per i seguenti motivi:

1.*Nullità della sentenza per inesistenza e/o nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio; illegittima dichiarazione di contumacia; violazione del diritto di difesa; violazione e falsa applicazione degli artt. 137,140,143,156.159.180,161 e 291 cpc, degli artt.24 e 111 Cost, nonché dell'art.3 bis della L 53/1994 e dell'art. 16 ter del DL 179/2012*

Lamenta che la sentenza sarebbe stata pronunciata senza la valida instaurazione del contraddittorio nei confronti della odierna appellante stante l'inesistenza e/o nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado eseguita nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c., in difetto, ab origine, dei relativi presupposti applicativi.

Evidenzia che gli odierni appellati sarebbero stati perfettamente a conoscenza:

-della residenza anagrafica di *Pt_1* ,

-della sua qualità di parlamentare europea e della conseguente stabile presenza presso le sedi istituzionali europee e della esistenza di recapiti istituzionali concretamente idonei a garantirne la reperibilità;

-dell'indirizzo p.e.c. peraltro già utilizzato dagli odierni appellati per l'impugnazione dei recessi.

Ciononostante, dopo il primo tentativo notificatorio non andato a buon fine all'allora residenza dell'appellante, essi avevano deliberatamente scelto di ricorrere direttamente alla forma notificatoria più estrema e residuale prevista dall'ordinamento, determinando così una contumacia solo formalmente dichiarata ma sostanzialmente inconsapevole.

Aggiunge che la notificazione ex art 143 c.p.c. sarebbe avvenuta anche in spregio allo strumento della notifica ex art. 139 c.p.c., presso l'ufficio del Parlamento Europeo ove notoriamente e pubblicamente era stata, ed era, domiciliata . *Pt_1*

Conseguentemente, chiede alla Corte d'Appello adita di: a) accogliere il presente motivo; b) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (R.G. n. 11061/2025), eseguita in data 09.12.2025 nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c., in difetto totale dei presupposti applicativi della norma; c) per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1191/2026 del 10.03.2026, in quanto pronunciata all'esito di un giudizio nel quale non era stato validamente instaurato il contraddittorio nei confronti dell'on. *Parte_1* ; d) per l'effetto, rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., affinché il giudizio sia nuovamente celebrato nel regolare contraddittorio delle parti, previa rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo; e) con ogni più ampia statuizione consequenziale anche in punto di spese del presente giudizio di appello

2. *pregiudiziale di merito. carenza di legittimazione passiva dell'on.* *Parte_1* *rispetto alle pretese retributive azionate. violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 100 e 112 c.p.c., in relazione agli artt. 1322, 1372, 1411 e 2222 cod. civ., nonché all'art. 32 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al parlamento europeo; omessa motivazione ex artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. sulla struttura trilaterale del rapporto e sul ruolo del terzo erogatore* *Controparte_3*

Lamenta l'erroneità della premessa in diritto implicita nella sentenza laddove il primo giudice ha qualificato *Pt_1* come "datrice di lavoro" tenuta alla corresponsione delle retribuzioni, nonché l'omesso esame, in motivazione, dell'effettiva struttura del rapporto e della posizione del *terzo erogatore* delle retribuzioni di ai *Controparte_3* fini della responsabilità di quest'ultima per l'adempimento delle obbligazioni di pagamento dei compensi.

Lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ricostruito il rapporto come rapporto bilaterale, di tipo lavoristico, fra una "datrice di lavoro" () e due *Pt_1* collaboratori (i sig.ri *CP_1* e , *CP_2* allorquando, invece, per espressa previsione dell'art. 32, paragrafi 3 e 4, delle Misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo, le retribuzioni dovute ai sig.ri nel *CP_1* e *CP_2* periodo successivo al recesso e fino alla scadenza dei rispettivi contratti, "non costituiscono obbligazione gravante direttamente sul patrimonio dell'on. *Pt_1* bensì sul patrimonio della quale *Controparte_3* terzo erogatore contrattualmente obbligato — per effetto della Convenzione del 25.07.2024 e del Modulo B.1 — alla corresponsione delle retribuzioni nette al personale locale del deputato. Allega che lo

stesso pagamento delle retribuzioni avviene non per il tramite di un trasferimento patrimoniale dal conto dell'on. *Pt_1* al conto del collaboratore, bensì attraverso il flusso

Parlamento europeo → *Controparte_3* → collaboratore, con accreditamento dei fondi destinati all'assistenza parlamentare direttamente sul conto IBAN del terzo erogatore (giusta i Moduli B.1 e B.2 in atti)

Conseguentemente, chiede che la sentenza appellata venga riformata e/o annullata anche e segnatamente sotto tale profilo, con: a) l'accoglimento del presente motivo; b) l'accertamento e la dichiarazione della carenza di legittimazione passiva di *Pt_1* rispetto alle pretese retributive azionate dai sig.ri *CP_1* e c) *CP_2* il conseguente rigetto delle domande di cui ai punti 2) e 4) delle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado; d) la revoca della condanna patrimoniale pronunciata in primo grado nei confronti di sulle *Pt_1* medesime pretese; e) con ogni più ampia statuizione consequenziale anche in punto di spese.

3. *In rito. nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di* *Controparte_3* *litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c. violazione degli artt. 24 e 111 cost., 101, 102 e 354 c.p.c., nonché dell'art. 1411 cod. civ. e dell'art. 32 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al parlamento europeo.*

Con motivo proposto in via gradata e subordinata rispetto al motivo che precede, e quindi per la sola ipotesi di mancato accoglimento della eccepita carenza di legittimazione passiva di *Pt_1* rispetto alle pretese retributive azionate, censura la sentenza perché il primo giudice aveva omesso di integrare il contraddittorio nei confronti di *Controparte_3* che risulta litisconsorte necessario sulla scorta delle risultanze documentali e come soggetto contrattualmente tenuto alla corresponsione delle retribuzioni in favore dei sig.ri *CP_1* e *CP_2*

4. *Erronea qualificazione dei rapporti come parasubordinati ex art. 409 c.p.c.*

Censura la qualificazione attribuita al rapporto della sig.ra *CP_1* in quanto, a dire dell'odierna appellante, operata sulla scorta del solo nomen iuris e in totale spregio della verifica in concreto delle modalità di esecuzione.

Lamenta, altresì, la contraddittorietà della motivazione, per non aver il Tribunale esteso, per parità di trattamento, la qualificazione di lavoro autonomo non imprenditoriale di cui alla l. 81/2017 operata per il sig. *CP_2* anche alla sig.ra *CP_1* nonostante, a dire dell'odierna appellante, le risultanze ex actis dimostrerebbero la sussistenza — fra i due rapporti — di una

identità sostanziale di modalità esecutive, di organizzazione del tempo, di assenza di gerarchia, di svolgimento parallelo di plurime attività lavorative per terzi.

Lamenta, quindi, che il primo giudice aveva omesso di esaminare in concreto l'effettiva natura dei rapporti dedotti in giudizio.

Sul piano processuale, la riconduzione di entrambi i rapporti nell'alveo del lavoro autonomo non imprenditoriale varrebbe a sottrarre la fattispecie alla disciplina sostanziale del recesso "per giusta causa" propria del rapporto di lavoro subordinato ed etero organizzato. Mentre, sul piano sostanziale, per il lavoro autonomo non imprenditoriale opererebbe la disciplina degli artt. 2222 e ss. cod. civ. e, in particolare, l'art. 2237 cod. civ. in tema di prestazione d'opera intellettuale – applicabile anche al rapporto al rapporto avuto *CP_1* riguardo alle "mansioni di redazione e consulenza" oggetto del contratto – che consente al committente di recedere ad nutum, salvo l'obbligo di rimborsare le spese corrispondere il compenso per l'opera già svolta).

Conseguentemente, chiede alla Corte d'Appello adita di: a) accogliere il presente motivo; b) confermare la qualificazione del rapporto con il sig. come *Controparte_2* "lavoro autonomo non imprenditoriale di cui alla l. 81/2017", con applicazione della disciplina degli artt. 2222 e 2237 cod. civ. e della clausola di preavviso di 30 giorni di cui all'art. 2, par. 2, del Modulo B.1; c) riqualificare il rapporto con la sig.ra per *Controparte_1* simmetria e per parità di trattamento, anch'esso come "lavoro autonomo non imprenditoriale" nell'alveo della l. 81/2017, con applicazione della corrispondente disciplina sostanziale; d) per l'effetto, riformare la sentenza appellata respingendo in toto le pretese dei ricorrenti basate sul rigore della disciplina del recesso "per giusta causa" del lavoro subordinato e parasubordinato; e) con ogni più ampia statuizione consequenziale anche in punto di spese.

5.*Vizio della sentenza per omessa valutazione/motivazione sulla sussistenza della giusta causa; automatismo da contumacia in violazione degli artt. 132, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 115, 116 e 2697 c.c.*

Censura il capo della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato l'insussistenza della giusta causa nei recessi intimati ai sig.ri *CP_1* e In *CP_2* particolare, appella e censura i passi della motivazione (ai par. 6 e 7) ove il primo giudice ha affermato che: "6. *Tanto premesso, vertendosi in materia di recesso per giusta causa, spetta certamente alla datrice di lavoro l'onere della prova della giusta causa. Tuttavia, la convenuta, nel rimanere contumace, non ha evidentemente assolto al proprio onere.. 7. Deve quindi affermarsi l'insussistenza della giusta*

causa nei recessi impugnati”; nonché la corrispondente statuizione del dispositivo nella parte in cui, in dipendenza di tale assunto, è stata dichiarata l’illegittimità dei recessi e l’on. *Pt_1* è stata condannata al pagamento delle somme ivi liquidate, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite.

Si duole che il Tribunale, dopo avere correttamente premesso che l’onere della prova della giusta causa grava sul datore di lavoro recedente, avrebbe tratto dall’unico dato della contumacia di essa odierna appellante l’automatica conseguenza dell’inadempimento di tale onere e, per l’effetto, dell’insussistenza, in fatto e in diritto, della giusta causa dei recessi.

Lamenta, quindi, che, in spregio al principio statuito dalla Suprema Corte, il Tribunale avrebbe equiparato la mancata costituzione in giudizio della convenuta ad una sorta di *ficta confessio,* omettendo di esaminare gli atti di causa, i documenti versati dagli stessi ricorrenti, la corrispondenza delle parti e, segnatamente, il contenuto delle stesse lettere di recesso del 17.02.2025 (doc. 59 e 60) e i report di attività predisposti dai medesimi sig.ri *CP_1* e *CP_2* (doc. 32), i cui contenuti — come puntualmente richiamato nelle stesse lettere di recesso — costituirebbero riscontro documentale dei comportamenti contestati e fondanti la giusta causa.

6. Erroneità Della Liquidazione In Tema Di Quantum Debeatur

Censura il capo della decisione nella parte in cui il primo giudice — dopo aver dichiarato l’illegittimità dei recessi — ha quantificato il danno risarcibile in via automatica sulla base delle retribuzioni che i ricorrenti avrebbero “maturato alla scadenza dei loro contratti”, e cioè sino al 16.07.2029.

Lamenta, quindi, che il metodo di liquidazione adottato dal tribunale si baserebbe su un automatismo che eluderebbe i requisiti costitutivi del risarcimento del danno (prova, nesso causale, *compensatio lucri cum damno*, *aliunde perceptum vel percipiendum*, attualizzazione finanziaria) e che si risolverebbe in una indebita esecuzione anticipata del contratto, in luogo del risarcimento del danno effettivamente subito.

In data 5 giugno, l’odierna appellante ha depositato ricorso ex art. 351 comma 2 c.p.c. avanti all’intestata Corte d’Appello nell’ambito di questo medesimo procedimento.

Con provvedimento dell’8 giugno, emesso inaudita altera parte, la Corte ha sospeso l’esecuzione della sentenza per “ questioni di opportunità”.

Con memoria depositata il 2 settembre 2026 si sono costituiti gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato.

Il Collegio all'udienza del 12 ottobre 2026, all'esito della discussione dei difensori, ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.

°°°°°°°°

Il motivo di appello proposto da in *Parte_1* ordine alla invalidità della notificazione del ricorso ex art. 414 c.p.c. introduttivo del giudizio di primo grado, con ogni conseguenziale effetto sugli atti successivi e sulla sentenza impugnata, è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

L'appellante afferma che agli odierni appellati era nota la sua residenza in Milano via Lomellina n. 19, che peraltro risulta dal certificato di residenza in atti, prodotto dagli stessi appellati sub doc 1 nel fascicolo di I grado; che in quanto parlamentare europea era altresì reperibile presso le istituzioni del Parlamento Europeo e presso i recapiti istituzionali del gruppo politico di appartenenza; che era titolare di un indirizzo PEC, anch' esso conosciuto dai collaboratori che ivi avevano indirizzato la comunicazione di impugnazione del recesso; che, infine, l'ufficiale giudiziario nella relata di notifica si era limitato a riportare indicazioni generiche, prive di contenuto specifico, quali " informazioni richieste" e "vane ricerche", senza dare conto con la specificità ed effettività richieste dalla giurisprudenza di legittimità di alcuna concreta attività di ricerca svolta nel luogo di residenza, dimora o domicilio.

Va ricordato che ad avviso della Corte di legittimità:
" *In tema di notificazione alle persone irreperibili, può procedersi alla notifica ex art. 143 c.p.c. quando, sul piano soggettivo,* ***la ignoranza di chi la chiede all'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto sia incolpevole e, sul piano oggettivo, se siano provate le indagini compiute da chi ha domandato la notificazione, non fondate solo sulle risultanze anagrafiche, ma estese ad accertamenti ed informazioni sul reale avvenuto trasferimento di detto destinatario in luogo sconosciuto ovvero su quale sia questo, dopo l'inutile tentativo dell'ufficiale giudiziario di eseguire la notifica all'indirizzo indicato****; per accertare la validità di detta notifica, non può prescindersi dai concreti rapporti tra le parti della vicenda controversa, dai quali di regola possono rilevarsi i requisiti soggettivi ed oggettivi che giustificano tale tipo di notificazione (nella specie, la Corte ha dichiarato radicalmente invalida la notificazione del ricorso per separazione personale, effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in quanto eseguita esclusivamente sulla base del mancato reperimento della*

parte presso il domicilio coniugale e senza l'esecuzione di alcuna ricerca, salvo l'attestazione anagrafica, del tutto ininfluente, ai fini del perfezionamento del requisito della diligenza per tale tipologia di notifica).(Cassazione civile sez. VI 17 dicembre 2014 n. 26643)

- "*Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica,* ***ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto****. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la* ***invalidità di una notificazione ex art. 143 c.p.c****. la cui relata recava la mera indicazione di* ***"vane ricerche eseguite sul posto"*** *dall'ufficiale giudiziario****, senza la specificazione delle concrete attività a tal fine compiute****)* (Cass. ordinanza 40467/21, grassetto della scrivente per maggiore evidenza)

- *"Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto. (Nella specie, la S.C.* ***ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto valida la notifica ex art. 143 c.p.c., sebbene la relata contenesse solo una generica dicitura, senza alcun riferimento al caso concreto e alle ricerche effettuate, essendo così incomprensibili i presupposti della ritenuta irreperibilità)*** (Cass. sentenza 27699/24).

In senso conforme si iscrive anche la pronuncia con cui la Suprema Corte ha messo l'accento sul fatto che, dovendosi distinguere l'omesso compimento delle indagini dalla loro mancata indicazione nella relata di notifica, "*condizioni legittimanti la notifica ex art. 143 non sono rappresentate dal dato soggettivo dell'ignoranza del notificante circa il luogo dove reperire il notificando, ma dall'assenza di colpevolezza, dovendosi tener presente che ricorre l'ignoranza colpevole qualora risulti che nessuna indagine, oltre quella anagrafica, sia stata compiuta che, conseguentemente, deve ritenersi legittima la notificazione ex art.143 c.p.c. quando nessun addebito di negligenza e di ignoranza colpevole può essere attribuito al notificante ovvero quando, al di là della mancata indicazione nella relata di notifica, risulti con assoluta certezza che egli si sia reso invece autore di opportune ricerche, non solo anagrafiche, tradottesi ad es. in più di un tentativo di notifica, eseguiti in luoghi diversi, a testimonianza della diligenza usata nella ricerca del notificando*" (Cass Sez. L,Ordinanza n. 32444 del 08/11/2021)

La giurisprudenza di merito pronunciatasi sulla validità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in conformità all'orientamento della Corte di cassazione sopra illustrato ha stabilito che:" *....requisiti oggettivi e soggettivi che giustificano la notificazione ex articolo 143, c.p.c., sono strettamente correlati ai concreti rapporti intercorrenti tra le parti: sul piano soggettivo chi la chiede deve versare in uno stato di ignoranza incolpevole circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, sul piano oggettivo devono essere provate le indagini compiute da chi ha domandato la notificazione, che non devono essersi basate solo sulle risultanze anagrafiche ma devono essere state estese anche al reperimento di informazioni sul reale avvenuto trasferimento del destinatario dell'atto in luogo sconosciuto, ovvero a scoprire quale fosse detto luogo dopo l'inutile tentativo dell'ufficiale giudiziario di eseguire la notifica all'indirizzo indicato* (in tali termini App. Napoli, 5 gennaio 2012, in senso conforme Corte d'Appello di Milano sentenza n. 1840/2017).

Alla luce dei riportati principi, va quindi esaminata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

In occasione del primo tentativo di notifica del 14 ottobre 2025 l'Ufficiale giudiziario ha apposto sulla relata un timbro contenente le indicazioni *"Anzi non ho rinvenuto l'abitazione del notificando. Vane le ricerche esperite in loco*". Ha quindi notificato l'atto ai sensi dell'art 143 cpc il 25 novembre 2025.

All'udienza del 2 dicembre 2025 il primo giudice ha *"ritenuto di dover disporre la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo e del presente verbale*" e ha fissato nuova udienza di discussione per il 10 marzo 2026.

Sulla base di un certificato di residenza aggiornato al 4.12.2026 l'ufficiale ha effettuato una nuova notifica ai sensi dell'art 143 cpc mediante deposito nella casa comunale il 10.12.2025.

Ciò premesso, il Collegio rileva che l'unico accesso in loco da parte dell'ufficiale giudiziario risulta effettuato il 14.10.2025, successivamente l'ufficiale giudiziario ha direttamente provveduto alla notifica ai sensi dell'art. 143 cpc mediante deposito dell'atto presso la casa comunale omettendo ogni altra attività.

La descritta notifica è certamente carente sotto il profilo formale in quanto le indicazioni riportate nel timbro apposto *" Anzi ivi non ho rinvenuto l'abitazione del notificando. Vane le ricerche esperite in loco"* sono generiche e non danno conto dell'assunzione di informazioni.

Va poi rilevato che manca in ogni caso l'assoluta certezza che le richieste indagini, pur non indicate nella relata di notifica, in concreto siano state svolte *(Cass. n. 32444 del 2021, Cass.n. 24107 del 2016)*.

Risulta, infatti, effettuato un unico accesso dell'ufficiale giudiziario presso la residenza, nulla è dato sapere in merito alle ricerche in concreto svolte in quell'unica visita, né risulta che l'ufficiale abbia effettuato altri tentativi di notifica o abbia consultato dei condomini o dei vicini, o assunto informazioni in loco tali da rendere certa l'assoluta irreperibilità di *Pt_1* all'indirizzo di residenza, comportamenti certamente esigibili usando l'ordinaria diligenza.

Pertanto, dalla mancanza dei presupposti prescritti dall'art 143 cpc per il perfezionamento della notifica discende la nullità della notifica del ricorso 414 cpc.

Ne consegue la declaratoria di nullità della sentenza impugnata con rimessione della causa al primo giudice per la rinnovazione del processo svolto in assenza della parte convenuta (Vedi Cass. sent. 24017/2017)

I restanti motivi di appello restano assorbiti.

Le spese del doppio grado possono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione della natura processuale della decisione. **P.Q.M.**

Accertata la nullità della notifica del ricorso ex art 414 cpc dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Milano, sezione lavoro, n. 1191/ 2026; rimette la causa al primo giudice ai sensi dell'articolo 354 CPC; compensa le spese di lite del doppio grado

Milano, 12/10/2026

Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni